



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione generale del personale e degli affari generali

Divisione 4 – UFFICIO DISCIPLINA

Via G. Caraci, 36 – 00157 Roma - tel. 0641582428 - fax 0641582429

Prot. n. 916 UD Div. 4 Allegati
da citare integralmente nella risposta

Roma, 01 SET 2013

Al Direttore Generale Territoriale
Via Cilea, 119 – 20151 MILANO

Al Direttore dell'UMC
Via Ca' Bassa, 30 – 21100 VARESE

All'Ufficio Matricola
All'Ufficio Contenzioso

Oggetto: Annullamento sanzione disciplinare- MACALUSO Mario.

In data 13.08.2013 è pervenuta la sentenza n. 171/13 lav., con la quale il Tribunale di Varese, 2° sez. Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, ha dichiarato illegittima la sanzione disciplinare del Rimprovero verbale irrogata al sig. MACALUSO Mario con provvedimento n. 400 UD del 20.04.2011.

In ottemperanza alla predetta sentenza del Tribunale del Lavoro di Varese, è annullato il provvedimento disciplinare n. 400 UD del 20.04.2011 con il quale è stata irrogata al sig. Mario MACALUSO la sanzione disciplinare del "Rimprovero Verbale".

La presente nota è trasmessa in duplice copia al Direttore dell'UMC di Varese, con preghiera di notificarne una all'interessato, restituendo l'altra datata e firmata per ricevuta dall'interessato medesimo.

Il Dirigente
d.ssa Fiammetta FURLAI



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale

Direzione generale del personale e degli affari generali

Divisione IV - Ufficio Disciplina

Prot. n. 400 UD

20 APR. 2011

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro 03.03.1995, per il quadriennio normativo 2002/2005 e per il successivo quadriennio 2006/2009;

VISTO il Decreto Legislativo n. 300, del 30.07.1999;

VISTO il D.L. n. 85 del 16 maggio 2008 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n.244);

VISTO il DPR 3 dicembre 2008, n. 211 (Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);

VISTI il D.P.C.M. del 30 gennaio 2009, con il quale è stato conferito al Dott. Alberto Migliorini l'incarico di direzione della "Direzione generale del personale e degli affari generali", nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed il successivo D.M. n. 38 del 30 gennaio 2009 di immissione nelle funzioni dirigenziali generali;

VISTO il D.M. n. 307 del 02.04.2009 che individua i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale, nell'ambito della struttura organizzativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO l'Ordine di Servizio del Direttore Generale per gli Affari Generali e del Personale n. 5/2010 del 25.10.2010 con il quale, a decorrere dalla stessa data, nelle more dell'individuazione del dirigente titolare, l'Avv. Marco Guardabassi è stato delegato alla gestione amministrativa ordinaria della divisione 4 -- Servizio ispettivo e disciplina, mediante coordinamento e controllo delle attività di competenza nonché gestione del relativo personale;

99

VISTA la nota Prot. 06/RIS del 28.2.2011, con la quale il Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ha comunicato il comportamento disciplinatamente sanzionabile tenuto dal sig. MACALUSO Mario, dipendente dell'Ufficio Motorizzazione di Varese, consistito nell'aver espresso commenti ingiuriosi nei confronti dell'Amministrazione in alcune mail inviate, oltre che all'Amministrazione stessa, anche a soggetti esterni, quali il Gabibbo, Report e l'Associazione italiana familiari e vittime della strada;

VISTO il verbale relativo all'audizione disciplinare del sig. MACALUSO, tenutasi in data 13.4.2011, del quale fa parte integrante la memoria difensiva in data 4.4.2011;

CONSIDERATO quanto dichiarato dal sig. MACALUSO nella memoria difensiva in merito al contenuto delle proprie mail, e precisamente :

il dipendente non ritiene che le proprie mail possano essere considerate ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, pur essendo consapevole che il linguaggio adottato può essere considerato informale e (almeno nel caso del termine "incavolato") poco elegante;

nelle intenzioni dell'incolpato le frasi e le espressioni del testo sono da intendere nell'uso linguistico comune, e l'intensità delle stesse sarebbe dovuta alla condizione di disagio percepita nell'attività lavorativa quotidiana a causa della riduzione delle risorse a disposizione dell'Amministrazione;

con il suo linguaggio egli ha inteso manifestare perplessità di fronte alla destinazione di una somma ai fini di una campagna di comunicazione invece che alle esigenze operative di funzionamento di tutti gli Uffici dell'Amministrazione;

egli ritiene che il contenuto delle mail esponga solo dei fatti, e che non vi sia contenuto alcun giudizio su chi ha disposto la destinazione dei fondi;

RITENUTO, nonostante le argomentazioni difensive addotte dal sig. MACALUSO, che i commenti dell'incolpato sulle determinazioni del Ministero in ordine alla ripartizione delle risorse in tema di sicurezza stradale, espressi con intento polemico e diffusi - con l'evidente fine di screditare l'operato dell'Amministrazione di appartenenza - ad organi d'informazione, concretizzano comunque un comportamento denigratorio e travalichino quindi i limiti della libertà di pensiero e di espressione ai sensi dell'art. 1 L.300/70;

TENUTO CONTO, d'altro canto, del lodevole stato di servizio del dipendente, della buona fede manifestata dallo stesso nel firmare le e-mail col proprio nome e cognome o comunque addebitandosi in sede di audizione la paternità di quelle non firmate e, infine, della circostanza che la vicenda in questione non ha comportato disservizi;

RITENUTO, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni ai sensi del CCNL 2002/2005, art. 13, comma 1, per quanto sopra espresso, che la mancanza commessa dal sig. MACALUSO vada sanzionata con una sanzione più lieve di quella prevista dal CCNL citato, art. 13, comma 3, lettera g) per le "manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione";


DISPONE

Art. 1 – Ai sensi del CCNL 2002/2005, art. 13, commi 1 e 2, al sig. MACALUSO Mario è comminata la sanzione disciplinare del rimprovero verbale.

Art. 2 – Avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso nelle forme di legge e contrattuali.

Sanni -
d 300/70.

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Alberto Migliorini



Per informazioni: Roberta SILVAGNI – tel.0641582449

